

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4739

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONATESTA, PELLICINI, MARRI, PACE,
BEVILACQUA e MULAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2000

—————

Norme in materia di sicurezza nelle banche e negli uffici postali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di colmare il vuoto normativo in materia di sicurezza nelle banche e negli uffici postali.

Il fenomeno di eventi criminosi negli istituti bancari e negli uffici postali, negli ultimi anni, ha registrato un costante aumento: nel 1998 si è registrato un aumento delle rapine del 34,4 per cento rispetto al 1997, mentre nel primo trimestre del 1999 si è registrato un aumento del 2,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il dato più allarmante, tuttavia, non è rappresentato solo dall'aumento del numero di eventi criminosi, ma dalle nuove modalità con cui i reati vengono commessi.

Negli ultimi anni, alle forme di rapina tradizionale si è aggiunta una diversa tipologia, portata avanti da criminali muniti di armi «improprie» che riescono a passare il controllo dei *metal-detector*, strumento rilevatore della presenza di armi da fuoco e oggetti metallici.

L'aspetto importante che giova evidenziare ai fini del presente disegno di legge, è quello relativo all'adeguamento dei dispositivi di sicurezza all'evoluzione tecnologica.

L'articolo 2087 del codice civile (Tutela delle condizioni di lavoro), da un lato contiene un principio generale, di cui la legislazione in materia di prevenzione e di assicurazione degli infortuni sul lavoro costituisce applicazione specifica (Cass. 71/2287), dall'altro ha valore integrativo rispetto a tale legislazione (Cass. 85/633, Cass. 83/7224, Cass. 83/5351, Cass. 73/104) e costituisce una norma di chiusura del sistema antinfortunistico (Cass. 88/5048).

Esso introduce un dovere che trova la sua fonte immediata nel rapporto di lavoro e la cui inosservanza, se sia stata causa di danno,

può essere fatta valere dal dipendente con azione risarcitoria contrattuale entro il termine di prescrizione di dieci anni.

La Corte di cassazione, con sentenza 2692 del 1986, ha stabilito che, ai sensi dell'articolo in oggetto, l'obbligo dell'imprenditore di tutelare l'integrità fisiopsichica dei dipendenti impone l'adozione - ed il mantenimento - non solo di misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori da lesioni nell'ambiente o in costanza di lavoro in relazione ad attività pur se allo stesso non collegate direttamente, come le aggressioni conseguenti dall'attività criminosa di terzi, in relazione alla frequenza assunta da tale fenomeno rispetto a determinate imprese (in particolare, banche e uffici postali) ed alla probabilità di verificazione del relativo rischio, non essendo detti eventi coperti dalla tutela antinfortunistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e giustificandosi l'interpretazione estensiva della predetta norma alla stregua sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 della Costituzione), sia dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 del codice civile) cui deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Con sentenza 6 settembre 1988, n. 5048, la stessa Corte ha stabilito inoltre che l'articolo 2087 del codice civile, per la sua caratteristica di norma aperta, vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, e ha una funzione sussidiaria rispetto a quest'ultima e di adeguamento di essa al caso concreto.

Il presente disegno di legge, nel dettare disposizioni per la sicurezza nelle banche e ne-

gli uffici postali, si propone di rendere omogenea una materia finora lasciata all'autonoma regolamentazione degli istituti di credito. Si tratta di uno di quegli interessi emergenti, che non sono stati ancora espressamente considerati e valutati dal legislatore, alla cui inevitabile lentezza l'ordinamento

stesso è in grado di sopperire con la predisposizione di clausole generali, nella cui volutamente lata e indeterminata formulazione l'interprete può appunto cogliere già nel loro nascere, nuove esigenze meritevoli di tutela ed attribuire loro veste e dignità di posizioni soggettive tutelate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. Al fine di tutelare l'incolumità e l'integrità psicofisica dei dipendenti e degli utenti e al fine di prevenire eventi criminosi, gli istituti di credito e gli uffici postali provvedono ad installare, nelle sedi dotate di sportelli bancari, idonei dispositivi di sicurezza e ad introdurre disposizioni atte ad assicurare che, durante l'orario di lavoro, all'interno delle sedi medesime vi sia un numero di addetti idoneo a favorire iniziative di prevenzione degli stessi eventi criminosi.

Art. 2

1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) individua, sentite l'Associazione bancaria italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, i sistemi di controllo e di allarme tecnologicamente adeguati ai fini di tutela di cui all'articolo 1 della presente legge;

b) stabilisce i requisiti tecnici e le modalità di manutenzione dei sistemi di controllo e di allarme di cui alla lettera *a)*;

c) stabilisce misure di controllo del rispetto delle disposizioni del decreto da parte degli istituti di credito e degli uffici postali.

2. I sistemi di controllo e di allarme tecnologico devono essere collegati ventiquattro ore su ventiquattro con gli organi di polizia e con le stazioni dei carabinieri più vicine alle sedi degli uffici postali e degli istituti di credito.

3. Gli istituti di credito e gli uffici postali individuano al loro interno i responsabili con l'incarico di controllare e revisionare gli impianti, al fine di mantenerli in stato di funzionamento ed efficienza.

Art. 3

1. Gli istituti di credito e gli uffici postali predispongono per i dipendenti corsi annuali di formazione e di aggiornamento relativi al funzionamento dei dispositivi di cui alla presente legge e all'utilizzo degli stessi in caso di eventi criminosi.

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applica la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 4

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, al comma 1, dopo la lettera *l-bis*), è aggiunta la seguente:

«*l-ter*) le spese sostenute dagli istituti di credito e dagli uffici postali per l'acquisto e la installazione, nelle sedi dotate di sportelli bancari, dei dispositivi di sicurezza».

